

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4431

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali

Seduta del 9 gennaio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da quando è stata introdotta la «statizzazione» dei segretari comunali e provinciali, il trattamento economico di detto personale è stato fissato, nelle disposizioni legislative in materia, in misura analoga a quella stabilita per gli impiegati dello Stato delle qualifiche corrispondenti.

L'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, riproducendo una norma già inserita nella legge 9 agosto 1954, n. 748, statuisce che «ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili è applicata ai segretari comunali e provinciali».

Da molti anni, quindi, il trattamento economico dei segretari è stato adeguato appieno a quello degli impiegati statali, ed ogni aumento disposto a favore di questi è stato applicato, mediante semplice disposizione ministeriale, ai primi.

Con tale sistema non si è ritenuto, peraltro, di poter applicare ai segretari comunali e provinciali le recenti norme con le quali è stato concesso, a talune categorie di impiegati civili dello Stato, un assegno mensile pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio.

Tale concessione, attuata, come sopra detto, in favore di singole categorie di impiegati, con distinti provvedimenti legislativi,

non configura, invero, una modificazione di *carattere generale* del trattamento economico degli statali.

Esigenze di ordine equitativo richiedono, peraltro, che da tale beneficio non siano esclusi i segretari comunali e provinciali, quali, per ormai lunga tradizione, hanno finora fruito di tutti i miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali, anche in riconoscimento della complessità sempre maggiore dei compiti ad essi attribuiti.

È da aggiungere che l'assegno di cui trattasi, inizialmente concesso ai soli impiegati statali in favore dei quali nessuna disposizione prevede compensi particolari o diritti per particolari prestazioni, è stato successivamente attribuito ad altre categorie di dipendenti dello Stato che fruiscono di tali speciali compensi o diritti, sia pure con una limitazione di questi ultimi.

Occorre qui rilevare che i diritti di segreteria, dei quali fruiscono — generalmente in misura assai modesta — i segretari comunali e provinciali trovano il loro fondamento in disposizioni che risalgono all'epoca dell'unificazione del Regno d'Italia e che costituiscono il corrispettivo di speciali prestazioni nell'interesse degli Enti locali, in gran parte, nell'esercizio di funzioni di ufficiali roganti.

Alla concessione ai segretari comunali e provinciali dell'assegno in parola non pos-

sono ostare, quindi, i diritti di segreteria dei quali essi godono, sia per la loro natura, sia per la misura generalmente assai modesta nella quale i segretari ne fruiscono.

Sembra opportuno, peraltro, anche in relazione a quanto recentemente disposto nei riguardi di altre categorie di pubblici impiegati in favore dei quali sono previsti particolari « diritti », quali i medici provinciali ed il personale delle cancellerie giudiziarie, disporre, contestualmente alla con-

cessione dell'assegno mensile, l'importo massimo dei diritti di segreteria, in misura adeguatamente ridotta rispetto a quella attualmente dovuta.

Si è ritenuto equo stabilire tale riduzione dalla quota massima del cinquanta per cento spettante ai segretari, in base all'articolo 40, ultimo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, a quella del trentacinque per cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio.

L'assegno è a carico rispettivamente dei comuni e delle provincie.

ART. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 giugno 1962 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressione di carriera.

ART. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo che non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo

è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

ART. 4.

L'assegno di cui al precedente articolo è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è modificato come segue:

« La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al trentacinque per cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi ».